

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI IMPRUNETA

Ai sensi della Legge 9 luglio 1990 n. 188

Approvato dal Consiglio Nazionale Ceramico in data 21/03/2008

Cenni storici

La storia di Impruneta affonda le proprie radici nel periodo etrusco, che ha lasciato tracce di insediamenti e testimonianze archeologiche. In età romana il popolamento si estese considerevolmente, prova ne sono i numerosi toponimi sopravvissuti. Il centro abitato, situato sulla sommità del crinale che divide le valli dei fiumi Ema e Greve, accrebbe d'importanza durante il Medioevo, quando Impruneta fu a capo di una delle Leghe del Contado fiorentino. Con l'affermarsi del potere cittadino la lega si trasformò in "podesteria", poi suddivisa in quartieri nel 1536.

Gran parte della fama di Impruneta si deve al culto della miracolosa immagine della Vergine, la cui fama trasformò la Pieve di S. Maria, nel corso del Trecento, nel santuario prediletto dai fiorentini. La stessa immagine venne più volte portata in solenne processione a Firenze per affrontare le maggiori calamità: pesti, carestie, inondazioni e guerre.

Le splendide colline di Impruneta hanno ospitato le residenze estive di molte nobili famiglie fiorentine: Gherardini, Ricci, Rossi, Antinori, Corsini, mentre la storica Piazza Buondelmonti è stata lo scenario che ha accolto per secoli la famosa Fiera di San Luca (soggetto di pittori ed incisori del passato, tra i quali si ricorda su tutti Jacques Callot) che si tiene ancora oggi e mantiene immutato tutto il suo fascino antico.

Con la crescita degli insediamenti del fondo valle, l'Impruneta condivise il destino amministrativo della Comunità del Galluzzo, da cui si staccò solo nel 1929 per diventare comune autonomo.

La Terracotta di Impruneta

Le colline di Impruneta, e di parte del Chianti fiorentino, hanno una struttura geologica composita, al cui interno figura spesso un complesso caotico di materiali argillosi e limosi. Proprio da questa

componente argillosa derivano quelle terre tanto adatte alla produzione di manufatti che hanno fatto di Impruneta la patria della terracotta (o Cotto).

La presenza della materia prima accanto ad una superficie boschiva da cui era possibile trarre alimento per le fornaci e, non ultima, la vicinanza alla città di Firenze, produssero a Impruneta un precoce sviluppo delle manifatture di laterizi e orci fin dal medioevo. Quanto fosse importante e specializzata questa produzione è testimoniato dall'esistenza di una fiorente "Corporazione degli Orciolai e Mezzinai" di Impruneta, documentata fin dal 1308 (stile fiorentino).

Questi artigiani fornivano al mercato cittadino, oltre ai laterizi, soprattutto gli orci: i contenitori in terracotta in cui si commerciava e si conservava l'olio di oliva. Anche il vino, come gran parte dei generi alimentari, veniva commerciato in contenitori di terracotta prodotti in gran parte a Impruneta e nelle valli della Greve, dell'Ema e della Pesa.

Nel periodo dello splendore della Firenze rinascimentale gli artigiani di Impruneta hanno fornito i manufatti per le maggiori architetture cittadine: emerge su tutte la Cupola del Duomo di Firenze di Filippo Brunelleschi. Da Impruneta vennero i pavimenti dei palazzi granducali e nobiliari, ma anche delle case coloniche, le conche da agrumi, i grandi vasi e le statue in terracotta delle centinaia di ville sparse nel Contado.

Le fornaci preindustriali erano soprattutto a conduzione familiare e la produzione si concentrava nel periodo estivo per godere delle migliori condizioni di essiccazione. Si produceva esclusivamente terracotta in due tipologie principali:

- il lavoro quadro: ossia mattoni, tegole ed embrici foggiate con l'ausilio di telai;
- il lavoro tondo: che raggruppa gli orci, i grandi vasi e le conche, foggiate con la tecnica del colombino, oppure statue e stemmi realizzati tramite calchi in gesso e piccoli vasi prodotti con la tecnica del "guscio".

La produzione locale crebbe notevolmente nella seconda metà del Settecento, contemporaneamente a quella dell'olio di oliva, grazie anche alla liberalizzazione del commercio dei manufatti in terracotta decretata nel 1777.

Lo sviluppo edilizio di Firenze, capitale del Regno d'Italia dal 1865 al 1870, dette un nuovo stimolo alla produzione dei laterizi che vide, alla fine di quel secolo, l'introduzione della meccanizzazione e la nascita di vere e proprie industrie, tanto che nel 1911, sebbene un terzo della popolazione attiva fosse impegnato nell'agricoltura, l'11% era già alle dipendenze delle fornaci, che facevano di Impruneta la "fabbrica" più importante al servizio dell'espansione edilizia fiorentina.

Ancora oggi, accanto alla produzione artigianale, di oggetti da ornamento per la casa e il giardino che si basa ancora sul lavoro manuale nelle antiche fornaci, è presente anche la realtà industriale per la produzione di pavimenti.

Attualmente le terrecotte di Impruneta esprimono forme e valori di tradizione artistica, di qualità e di innovazione molto ricercati: Impruneta è ancora, e sempre più, la "città della Terracotta".

Art. 1 Diritto alla denominazione

1. La denominazione di origine *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta*, in base alla legge 9 luglio 1990 n. 188, come modificata dall'articolo 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è riservata ai ceramisti iscritti nel *Registro dei produttori di Ceramica Artistica e Tradizionale* depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Firenze.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'art. 2, che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente *Disciplinare*.

Art. 2 Zona di produzione

1. La produzione oggetto del presente *Disciplinare* deve avvenire presso le botteghe, le fabbriche o altri opifici posti entro il territorio comunale di Impruneta.

2. Esclusivamente i prodotti realizzati nella zona di produzione come indicata al comma 1 possono avvalersi della denominazione di origine *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta*.
3. È fatto divieto di vendere e trasportare argilla proveniente dalle cave della zona individuata al comma 1 fuori dai confini territoriali della stessa.

Art. 3 Materie prime e fasi produttive

1. Le argille per la produzione della *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta*, tutte comprese nelle tipologie di cui all'art. 2, comma 3 della legge 188/1990, sono impiegate nella produzione di *terracotta comune, terracotta invetriata rivestita e maiolica realizzata esclusivamente su un manufatto di argilla di Impruneta*.
2. Per le produzioni in terracotta (o "Cotto") le argille devono essere ottenute nelle escavazioni o cave ubicate nel Comune di Impruneta, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, storiche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti in terracotta di Impruneta e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona.
3. Tutte le fasi produttive della terracotta di Impruneta devono avvenire all'interno della fabbrica, della bottega o dell'opificio ubicati nel territorio di Impruneta. Per la produzione della *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta*—in maiolica è anche consentito:
 - a) provvedersi di semilavorato purché con le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) avvalersi dell'antica pratica dell'esecuzione dei decori a domicilio, purché l'esecutore risieda nell'area individuata all'art. 2 comma 1 e sia iscritto nel *Registro ditte* della Camera di Commercio di Firenze.
4. Tutti i manufatti per la *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta* sono realizzati utilizzando argilla allo stato plastico con grado di umidità variabile secondo il tipo di lavorazione. Le tecniche di lavorazione consentite sono le seguenti:
 - a) per la terracotta : foggatura a colombino ("posteggiatura"), a calco o a guscio (per i manufatti da replicare con caratteristiche omogenee costanti), a tornio (sono esclusi i vasi e gli oggetti da arredo per esterno), o tramite l'ausilio di telai per la produzione dei laterizi.
 - b) per la maiolica: foggatura a tornio o a calcoÈ vietato l'uso dello stampaggio a pressa e la foggatura meccanica in genere.
5. I processi di essiccazione della *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta* devono essere realizzati a temperatura ambiente in locali ventilati oppure con l'utilizzo di forni di essiccazione a temperatura controllata. La cottura invece deve essere realizzata in forni a legna, a gas o ad oli combustibili, ad una temperatura compresa tra i 960 e i 1.020 °C per la terracotta e deve essere stabilizzata oltre il tempo minimo necessario in modo tale che il prodotto finito mantenga intatte le caratteristiche di resistenza al gelo e agli altri agenti atmosferici, e tra i 920 e i 960 °C per i prodotti in maiolica.
6. Le materie prime per la produzione di ceramiche artistiche e tradizionali di Impruneta con la denominazione di cui all'art. 1, utilizzate secondo le prescrizioni del presente articolo, devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo, definite in conformità alle norme UNI.
7. Nella produzione di stoviglie e ceramica da tavolo devono essere osservate le prescrizioni contenute nel DM 4 aprile 1985 - *Disciplina degli oggetti ceramici destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari* (cessione Pb e Cd) e nel D.Lgs. n. 108 del 25 gennaio 1992, che attua la direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
8. Le fasi produttive e le tecniche impiegate nella lavorazione del prodotto finito devono mantenere intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente articolo.

Art. 4 Forme e decori

1. La *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta* risponde a criteri di continuità non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, anche nel rispetto di tradizioni tipologiche assegnabili a

determinati centri di fabbrica, tali da conseguire, sia a livello qualitativo che produttivo, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

2. Per la produzione in terracotta sono considerate storiche e tradizionali le seguenti tipologie:

Classe A = Produzione vascolare domestica

A1 = mezzine (brocche da acqua);

A2 = catini;

Classe B = Grandi contenitori chiusi per liquidi e aridi (orci)

B1 = senza rivestimento piombico all'interno;

B2 = con rivestimento piombico all'interno;

B3 = con invetriatura (gialla o verde) esterna;

B4 = con ingobbiatura ed invetriatura (gialla, verde, marmorata) esterna;

Classe C = Grandi contenitori aperti per liquidi e aridi (conche)

C1 = senza rivestimento piombico all'interno;

C2 = con rivestimento piombico all'interno;

C3 = con invetriatura (gialla o verde) esterna;

C4 = con ingobbiatura ed invetriatura (gialla, verde, marmorata) esterna;

Classe D = Fittili vascolari da giardino

D1 = orci;

D2 = conche;

D3 = basi (per orci, conche e statue);

D4 = cassette da fiori;

D5 = decorazioni di tipo vascolare (crateri, ecc.) da giardino;

D6 = articoli e arredi da giardino

Classe E = Fittili a rilievo a destinazione domestica

E1 = soppani;

Classe F = Fittili a rilievo di tipo devozionale

F1 = a basso rilievo (targhe);

F2 = ad alto rilievo;

Classe G = Statuaria

G1 = statuaria da giardino;

G2 = statuaria devozionale;

Classe H = Decorazioni plastiche

H1 = stemmi fittili privi di rivestimento;

H2 = stemmi fittili con rivestimento (invetriati, maiolicati, ecc.);

H3 = decorazioni in genere prive di rivestimento;

H4 = decorazioni in genere con rivestimento (invetriate, maiolicate, ecc.);

Classe I = Laterizi

I1 = coppi;

I2 = tegole;

I3 = doccioni;

I4 = pavimenti fatti a mano di varie forme e misure

I5 = mattoni a faccia vista.

3. La decorazione di orci e vasi in genere in terracotta è costituita da fasce o modanature che seguono la rotazione della forma e/o dall'applicazione di rosoncini, mascheroni e stemmi.

4. Per la produzione in maiolica sono considerate tradizionali le seguenti tipologie:

Classe A = Produzione vascolare domestica

Vasi, brocche, centro tavola, stoviglieria;

Classe B = Manufatti per arredo interno

Vasi, piatti da muro, busti, statue.

5. Le decorazioni dei prodotti in *maiolica* sono costituite dai motivi classici della tradizione toscana di ascendenza rinascimentale, da quelli vegetali a quelli figurati.

È consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi e non è consentita la realizzazione di decorazioni mediante gli artifici della produzione seriale, quali la decalcomania, le serigrafie e le applicazioni meccaniche in genere.

6. Il rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili e decori di dette produzioni tradizionali debbono avere riscontro oggettivo come risulta dal confronto con gli archetipi presenti in musei o collezioni in Italia e all'estero, nelle chiese, cappelle e case di civile abitazione, ivi compresi i giardini degli edifici storici, o presenti in pubblicazioni a stampa quali ad esempio: G. CORA, *Storia della maiolica di Firenze e del Contado: Secoli XIV e XV*, Firenze, Sansoni, 1973, 2 voll., AA. VV., *La civiltà del cotto. Arte della terracotta nell'area fiorentina dal XV al XX secolo*, Catalogo della mostra (Impruneta, maggio – ottobre 1980), Firenze, Coop. Officine Grafiche, 1980., G. Cora - A. FANFANI, *Vasai del Contado di Firenze*, in "Faenza", LXXIII (1987), nn. 1-3, pp. 145-48.

All'attestazione di tale riscontro provvede il *Comitato di Disciplinare* di cui all'art. 8.

7. Al fine di una proficua e migliore individuazione di quanto si prefigge il presente Disciplinare, si provvederà a redigere un *archivio* – banca dati – delle forme e dei decori tradizionali di Impruneta che sarà messo a disposizione dei produttori iscritti al *Registro* di cui all'art. 1 comma 1.

Art. 5 Produttori innovativi

1. Il presente *Disciplinare* tutela altresì le produzioni ceramiche contenenti le forme e i decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figura l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca, l'innovazione e la cultura della contemporaneità.

2. Le imprese iscritte nel *Registro*, di cui all'art. 1 comma 1, che intendono utilizzare il marchio per produzioni innovative, richiedono l'autorizzazione al *Comitato di Disciplinare* di cui all'art. 7, descrivendo le tipologie originarie e i motivi d'innovazione.

L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda qualora non intervenga da parte del *Comitato* diniego motivato con indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo al fine dell'ottenimento del marchio.

I modelli autorizzati saranno inseriti nell'*archivio* di cui all'art. 4 comma 7.

Art. 6 Marchio e denominazioni

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita e approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il *marchio*, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:

a) la denominazione legale *Ceramica Artistica e Tradizionale*, che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;

b) la zona di affermata tradizione ceramica, individuata con il nome *Impruneta* o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.

c) Il *marchio* deve essere apposto, di norma, nella base d'appoggio dell'oggetto e deve essere applicato in modo indelebile (ad esempio: a crudo, a gran fuoco, in decal, in terza cottura).

2. Nel modello di *marchio* restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al *Registro* di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il *Registro* della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di Disciplinare;

b) le tipologie dei materiali utilizzati dal produttore definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione come appresso indicato a titolo esemplificativo: TCC per la terracotta comune, TCV per la terracotta invetriata rivestita, MA per la maiolica.

c) l'eventuale sigla O.P.M. (*Opus Mano Facto*), quando è consentito dallo spazio ed effettivamente rispondente alla realtà.

3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente *Disciplinare*;

b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 2;

c) per le produzioni destinate a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

4. Qualora le dimensioni del singolo manufatto ceramico non consentano l'apposizione di tutti gli elementi del *marchio*, il produttore deve comunque riportare su di esso, con attestazione indelebile, gli elementi essenziali del marchio relativi all'origine del prodotto, di cui al comma 1.

Art. 7 - Comitato di Disciplinare

1. Il presente *Disciplinare* è sottoposto alla vigilanza del *Comitato di Disciplinare*, costituito ai sensi della Legge 188/1990, che ha sede presso il palazzo comunale di Impruneta.

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della Legge 188/1990 e al relativo Regolamento e delibere di attuazione, nonché al presente *Disciplinare*.

3. Il *Comitato di Disciplinare* della *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta* è composto da:

- Un rappresentante del Comune di Impruneta, Sindaco o suo delegato;
- Un rappresentante del Consiglio Nazionale Ceramico;
- Un rappresentante della Regione Toscana, designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- Un rappresentante delle associazioni di categoria degli artigiani, designato congiuntamente da CNA e Confartigianato tra gli artigiani del settore operanti nel territorio comunale del presente disciplinare;
- Un rappresentante designato dagli Industriali del settore del Comune di Impruneta operanti nel territorio del presente disciplinare.
- Da otto a dieci rappresentanti designati dai produttori iscritti al registro.

Art. 8 - Codice di comportamento di vendita

1. La vendita di ceramiche recanti il marchio *Ceramica Artistica e Tradizionale di Impruneta* dovrà avvenire in modo consono al prestigio nei secoli affermatosi della produzione di Impruneta e il produttore dovrà perciò seguire le seguenti norme di comportamento:

a) non è ammessa la pubblicità di ribassi nel prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuati e/o offerte promozionali in genere;

b) a richiesta dell'acquirente sarà comunque mostrata copia dell'autorizzazione ottenuta.

2. Il mancato rispetto delle norme di cui al comma 1, potrà comportare sanzioni amministrative, e/o la sospensione o revoca da parte del *Comitato* dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 del presente *Disciplinare*.